

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2108-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE RESTAGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1962
(V. Stampato n. 3881)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1962*

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1962

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962,
n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regola-
tore di Roma

ONOREVOLI SENATORI. Per ogni Amministrazione comunale — specie se di grande centro — l'approvazione del piano regolatore si presenta quasi sempre come una delle più complesse e difficili operazioni della vita amministrativa.

E questo perchè nel determinare il « piano » si debbono conciliare tendenze, opinioni ed interessi diversi e spesso opposti; si debbono ricordare le tradizioni e le vicende del passato e le esigenze del presente e quelle che si presumono nel futuro, sotto i più svariati aspetti statistici, demografici, geografici e topografici, del traffico, della vita economica, dei piani preesistenti, degli impianti ed anche nel quadro delle esigenze settoriali dell'industria, della scuola, dello sport, dell'assistenza, eccetera.

Queste difficoltà diventano pressochè insuperabili quando si riferiscono al piano regolatore di una città che abbia le peculiarità storiche e artistiche di Roma, associate ad un eccezionale dinamismo nello sviluppo della popolazione e nella estensione del suo territorio.

Basta ricordare che all'inizio del secolo, Roma contava 500.000 abitanti; nel 1930 ne raggiungeva 1.000.000 e nel 1960 2.000.000, e si presume che alla fine del secolo raggiungerà i 3.000.000.

Tale progressione appare anche superiore nell'estensione del suo territorio: all'inizio del secolo copriva 5.000 ettari, nel 1926 10 mila, nel 1941 15.000, nel 1955 20.000 ed attualmente ha raggiunto 22.500 ettari.

Altro indice, quanto mai pertinente, anche sotto il profilo sociale, è fornito dal ritmo delle costruzioni degli ultimi tre anni, nei quali sono stati costruiti 130.000 vani l'anno, per un valore di 110-120 miliardi di lire l'anno, dei quali 50 miliardi l'anno destinati a paghe e stipendi agli operai, impiegati e tecnici.

In un clima politico amministrativo eccezionalmente teso e ritardatario, quale si registra, purtroppo, nel nostro Paese, non può sorprendere la lentezza della procedura registratasi a Roma per affrontare e risolvere il problema del nuovo piano regolatore che doveva sostituire quello del lontano 1931.

Infatti la Giunta comunale di Roma nella seduta del 12 ottobre 1951 approvò una relazione da sottoporre al Consiglio comunale nella quale venivano fissati alcuni criteri di impostazione del nuovo piano, ma per le susseguenti complicate vicende amministrative soltanto il 21 maggio 1954 il Consiglio comunale approvava i criteri di massima per lo studio del nuovo piano, e, successivamente, veniva nominata una Commissione generale con l'incarico di provvedere alla redazione di massima del piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale ed un Comitato di elaborazione tecnica (C.E.T.) con l'incarico di sviluppare nel piano tecnico le direttive della Commissione.

È fuori della nostra competenza soffermarci sull'*iter*, durato 5 anni, di tale complessa vicenda che ha impegnato centinaia di sedute delle Commissioni, del Consiglio comunale, delle Giunte, *iter* che si concluse per la prima parte con il voto del Consiglio comunale di Roma in data 24 giugno 1959 con cui venne adottato il progetto del nuovo piano regolatore, progetto che fu inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il prescritto parere.

Dopo una lunga e complessa istruttoria ed un esame approfondito del progetto da parte della Commissione relatrice e della Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, riportiamo dalla relazione del disegno di legge:

« emergeva la necessità di una più adeguata determinazione delle scelte e di una riqualificazione del piano soprattutto per quanto concerne una maggiore caratterizzazione delle sue previsioni e l'inserimento del piano stesso in un più ampio quadro territoriale — e veniva emesso, in data 23 novembre 1961, con voto n. 1903, il parere conclusivo del predetto Consesso in base al quale *si richiedeva una profonda rielaborazione del progetto.*

« In data 30 novembre 1961 il progetto del piano veniva restituito al Comune perchè fosse rielaborato sulla base delle osservazioni, delle prescrizioni e dei suggerimenti contenuti nel predetto voto. Nel trasmettere gli atti al Comune, il Ministero dei la-

vori pubblici fin da allora richiamava la particolare attenzione del Comune stesso sulla data del 24 giugno 1962, termine di scadenza delle misure di salvaguardia, facendo presente la necessità che il nuovo elaborato venisse redatto ed adottato entro il 30 maggio 1962.

« A seguito di ciò, il piano veniva rielaborato dagli Uffici comunali, con l'assistenza, nell'ultimo periodo, di una Commissione consultiva composta dagli architetti Fiorentino, Lugli, Passarelli, Piccinato e Valori, tutti particolarmente qualificati in materia urbanistica.

« Detto progetto, completato il 9 giugno 1962, non è giunto alla fase formale della delibera di adozione.

« Si è, di conseguenza, determinata l'urgente e straordinaria necessità di assicurare la salvaguardia del futuro aspetto urbanistico della Capitale a cagione della imminente scadenza del predetto termine del 24 giugno 1962: salvaguardia che non poteva non avvenire se non in base al nuovo progetto, redatto in sostituzione di quello del 1959 ».

In conseguenza il ministro Sullo ha ritenuto necessario predisporre il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, che è ora al nostro esame, per la conversione in legge; disegno che la Camera dei deputati ha discusso nelle sedute del 14 e del 17 luglio ed ha approvato con modificazione all'articolo 2, d'accordo con la Commissione e con il Governo. L'emendamento precisa che sino a quando il Comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, « *i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del 1° comma dell'articolo 1* ».

Con l'art. 1 del decreto-legge n. 473 è prevista la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale in data 9 giugno 1962, redatto dall'Ufficio speciale del nuovo

piano regolatore di Roma in relazione al voto n. 1903 del 23 novembre 1961 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pubblicazione già avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 19 giugno 1962.

Ne consegue che è superato il blocco delle licenze di costruzione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 2 è stato emendato nella formula più sopra illustrata, in base all'emendamento Bozzi, accolto dal Ministro ed approvato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 3 e 4 vennero approvati nel testo proposto.

A questa conclusione la Camera dei deputati è pervenuta dopo una serena discussione che ha interessato tutti i partiti politici.

A mio parere va sottolineato che il provvedimento, di carattere transitorio ed urgente assunto dal Ministro, trae la sua ragione di essere dallo stato di necessità di imprimere alla complessa materia, un indirizzo generale unitario, anche nel periodo circoscritto dei sei mesi, onde evitare la possibilità del rilascio di licenze di costruzione in contrasto con le linee del piano.

Il Ministro dei lavori pubblici, nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, ha dichiarato la sua piena fiducia negli Organi elettivi di Roma testè costituiti, i quali, entro i prossimi sei mesi, avranno la possibilità di definire il testo del piano, secondo le vigenti norme legislative e secondo gli interessi storici ed economici di Roma, senza dimenticare che l'edilizia rappresenta la maggiore industria cittadina, e che i nuovi riflessi sociali e di lavoro impongono che siano evitate paralisi di attività, in attesa del perfezionamento formale del nuovo piano.

Per quanto superfluo e per maggiore chiarezza ritengo opportuno soffermarmi ancora sull'argomento da più parti sostenuto e cioè quello della adozione del piano da parte del Ministero dei lavori pubblici e quindi della presunta « imposizione » del piano stesso al Comune in aperta violazione del principio dell'autonomia degli Enti locali.

Il piano non è stato adottato nè imposto dai Lavori pubblici. Esso è stato soltanto

pubblicato, al solo scopo — esplicitamente menzionato dal decreto-legge n. 473 « misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma » — di evitare che venuto a scadere col 24 giugno 1962 la salvaguardia operante *ex* legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata con legge 30 luglio 1959, n. 615, sul piano Ciocchetti del 1959, non si venisse a creare per Roma l'assurdo di una attività edilizia connessa al vecchio piano del « '31 ». Piano quest'ultimo dallo stesso Comune riconosciuto non più valido, tanto che esso l'aveva sostituito con il piano del 1959 e successivamente con quello del 9 giugno 1962 di cui ora si tratta.

E che questo piano sia un elaborato del Comune, prodotto dal Comune, non vi è dubbio, perchè sono stati gli appositi Uffici tecnici del Campidoglio ad elaborarlo, avvalendosi della collaborazione di una apposita Commissione di 5 esperti liberamente eletta e nominata.

Nè può interpretarsi come ingerenza del Ministero dei lavori pubblici la nomina della Commissione di coordinamento, in quanto lo stesso Comune, attraverso il Commissario Diana, aveva ufficialmente richiesto al Ministero la designazione di funzionari che potessero affiancare l'opera dei tecnici del Comune nella rielaborazione del piano per la migliore adeguatezza della rielaborazione stessa alle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Questo piano quindi è stato compilato dal Comune, ma non è stato adottato dal Commissario Diana.

Non poteva evidentemente il Governo, e quindi il Ministero dei lavori pubblici, nella cui primaria competenza rientra la materia dell'urbanistica, restare indifferente di fronte ad una tale situazione che si era creata nella Capitale e di fronte al pericolo strettamente ad essa connesso e di cui sopra si è detto: e quindi il Governo è intervenuto con il solo mezzo che, data l'urgenza della particolare situazione, la legge stessa consentiva, quello cioè del decreto-legge.

Nè vale l'altra argomentazione sostenuta da parecchi, essere cioè sufficiente che il decreto-legge prorogasse puramente e sem-

plicemente le misure di salvaguardia che sarebbero scadute il 24 giugno 1962. Così facendo la nuova salvaguardia si sarebbe riferita al piano del 1959, proprio a quel piano cioè sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva avanzato osservazioni e promosso suggerimenti così sostanziali da richiederne la rielaborazione.

L'unico piano esistente, valido per il Comune, perchè, come sopra si è detto, dal Comune stesso compilato, è quello del 9 giugno 1962, i cui elaborati recano infatti la firma dei tecnici degli Uffici comunali — certamente non estorta — e dei cinque membri esperti.

Il decreto-legge quindi non fa nè adottare, nè approvare, nè tanto meno imporre un piano! Esso soltanto ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a pubblicare il nuovo piano 1962 predisposto dal Comune e non adottato dal Commissario, e la pubblicazione al solo scopo di regolare l'attività edilizia nella Capitale per il solo periodo strettamente necessario e comunque non oltre sei mesi, fino a che il Comune, frattanto, ricostituiti i suoi organi normali, decida nella sua piena autonomia sul piano stesso.

Espletate infatti le formalità della pubblicazione (i 15 giorni del decreto Sullo 19 giugno 1962, sono ormai già trascorsi) il Comune potrà entro i sei mesi suddetti, fissati dal decreto-legge, liberamente deliberare sull'adozione o meno di questo piano, sulla sua rielaborazione e modifica parziale o integrale come meglio riterrà opportuno.

Questo decreto-legge è uno strumento — dalla vita breve ma di sicura utilità — per evitare conseguenze negative di una carenza legislativa e per facilitare alla nuova Amministrazione capitolina l'assolvimento del compito che l'attende, di deliberare cioè, in piena libertà, la principale legge del suo avvenire.

Per le considerazioni su esposte, anche a nome della maggioranza della 7^a Commissione, confido che il Senato della Repubblica vorrà confortare con il suo voto favorevole questo disegno di legge.

RESTAGNO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, *con la seguente modificazione:*

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».